

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN'ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO PER
LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LA SEDE DEL MAMBO
ISTITUZIONE BOLOGNA MUSEI, COMUNE DI BOLOGNA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte A – Condizioni generali di contratto

Art.A.1 Premessa

Il **MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna** fa parte dell'Istituzione Bologna Musei, Area Arte Moderna e Contemporanea. Accanto alla collezione permanente, il MAMbo propone una prospettiva espositiva dinamica, ripercorrendo la storia dell'arte italiana dal secondo dopoguerra a oggi, esplorando il presente attraverso mostre incentrate sulla ricerca e contribuendo a tracciare nuove vie dell'arte seguendo le più innovative pratiche di sperimentazione.

Si trova nel cuore del distretto culturale della Manifattura delle Arti, al centro di una serie di realtà dedicate alla ricerca e all'innovazione: la Cineteca di Bologna, gli spazi laboratorio dei Dipartimenti Universitari, la Facoltà di Scienze della Comunicazione e numerose associazioni e Gallerie d'arte.

Oltre all'attività museale ed espositiva, presso la sede del MAMbo vengono svolte iniziative culturali di diverso genere (incontri, convegni, conferenze) sia gestite dal MAMbo stesso, sia da privati, usufruendo anche della Sala Conferenze posta al piano -1 dello stabile; a puro titolo esemplificativo, nel 2019 si sono svolte n.115 iniziative tra incontri pubblici e eventi privati.

L'individuazione e la gestione di spazi aggreganti e di servizio, opportunamente coordinati per profilo e qualità alle vocazioni culturali dell'intera area, risultano essenziali per aumentare il gradimento e la soddisfazione degli utenti, perseguendone la fidelizzazione e l'incremento; concepiti come parte integrante del complesso museale, anche i servizi di ristorazione devono quindi ritenersi strumentali al processo di valorizzazione del Museo.

L'art.115 co.3 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004) prevede da parte delle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di gestire in forma indiretta mediante concessione le attività volte alla valorizzazione dei beni culturali; l'Istituzione Bologna Musei pertanto intende affidare in concessione i servizi di ristorazione come di seguito specificati, da svolgersi presso la sede del MAMbo.

Art.A.2 Prestazioni oggetto della concessione e durata

La concessione ha per oggetto lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione di un'attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande presso la sede del MAMbo, Istituzione Bologna Musei, Comune di Bologna, come da art.B.1.

L'attività si svolge nei locali di Via Don Minzoni,14, Bologna, individuati nella Planimetria (All. A).

La concessione decorre dalla stipula del contratto per la durata di anni sei.

Decorso il termine di durata della concessione, gli spazi ritorneranno nella disponibilità del Concedente, senza che al Concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo. L'affidamento della concessione avverrà mediante la stipula di un contratto di concessione secondo lo schema allegato al presente capitolato.

Art.A.3 Valore della concessione

Ai sensi dell'art.167 D.Lgs.50/2016 il valore della concessione è determinato dal fatturato totale del Concessionario stimato dal Concedente come corrispettivo dei servizi oggetto di concessione per l'intera durata della stessa.

Il valore stimato della concessione, come descritta nel presente capitolato, nei relativi allegati, nel disciplinare, tiene conto del valore della produzione, inteso come totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni derivanti dallo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per l'intera durata della concessione.

Il valore annuo presunto della concessione è ottenuto partendo dalla media dei valori di produzione

realizzati dall'attuale gestore negli ultimi tre anni di attività (dati ricavati dall'Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A. Registro delle Imprese) come base di riferimento. Considerato il quadro di incertezza economica nel breve/medio periodo determinato dall'emergenza sanitaria, si è applicata una riduzione modulata nel tempo delle previsioni di incasso. Ciò ha portato ad una stima del valore annuo medio della concessione pari a euro 420.000, ridotto del 25 % rispetto alla suddetta base di riferimento.

Il valore complessivo stimato della concessione per l'intera durata della stessa (6 anni) è pertanto pari a euro 2.520.000 come da Piano Economico Finanziario (PEF) di cui all'Allegato C.

Si precisa che tale valore è stato stimato e tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il Concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e/o spese per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione dei servizi in concessione.

Art.A.4 Rischi da gestione della concessione e riequilibrio economico-finanziario

Ai sensi degli artt.3, comma 1, lettere vv) e zz) e 165, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Concessionario assume il rischio operativo conseguente alla gestione del servizio, derivante, tra l'altro, dalle possibili variazioni della domanda in grado di incidere sull'equilibrio del piano economico finanziario della concessione. Non sono previsti da parte del Concedente meccanismi atti a mitigare o ad eliminare il predetto rischio. In capo al Concessionario sono inoltre allocati i rischi di approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi nonché il rischio di offerta connesso all'ingresso nel mercato di competitori. Per cause di forza maggiore e/o eventi straordinari che comportino l'indisponibilità totale o parziale dei locali in cui il Concessionario svolge il servizio, il rischio conseguente di diminuzione dei ricavi si intende condiviso tra le parti, come previsto all'Art.B.10 – Interventi di necessità e urgenza. Ai fini della esatta allocazione dei rischi e quindi della successiva esecuzione della concessione, si fa riferimento alla matrice dei rischi allegata al presente capitolato (Allegato D).

Art.A.5 Garanzie di esecuzione del contratto

Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art.93, comma 2 e 3 del D.Lgs 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. L'importo della cauzione è pari al 10% del valore della concessione fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art.103 e le eventuali riduzioni previste dall'art.93, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016.

La cauzione è prevista a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stese, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Concedente ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

Il Concedente può richiedere al Concessionario il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere al concessionario.

Per quanto attiene alle modalità di svincolo della cauzione si rimanda a quanto previsto dall'art.103 del D.Lgs.n.50/2016.

Art.A.6 – Validità dell’offerta

L'offerta vincola l'esecutore per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del D. lgs. n. 50/2016.

Art.A.7 – Stipulazione del contratto e oneri contrattuali

Il contratto viene sottoscritto dal Direttore dell'Istituzione Bologna Musei e stipulato nelle forme previste dalla legge. Tutte le eventuali spese afferenti alla stipula del contratto e alla sua registrazione sono a carico del Concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Concedente. Entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario è inoltre tenuto a rimborsare al Concedente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del d. lgs. n. 50/2016 e dalla normativa da questo richiamata, le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI

Art.A.8 – Responsabilità del Concessionario e coperture assicurative

Il Concessionario garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati. Il Concessionario si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

Il Concessionario si obbliga a consentire al Concedente di procedere in qualsiasi momento, e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Concessionario deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose durante lo svolgimento del servizio.

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare a terzi in conseguenza di azioni o omissioni attribuibili direttamente al medesimo e/o a dipendenti, nonché persone delle quali lo stesso sia tenuto a rispondere ai sensi di Legge, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Il Concedente non è responsabile dei danni eventualmente causati alle attrezzature del Concessionario che possano derivare da comportamenti di terzi estranei.

Il Concessionario, con effetto dalla data di decorrenza del contratto e per tutta la sua durata ed eventuali proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di:

- a. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna e l'Istituzione Bologna Musei) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, in dipendenza della presente concessione, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e per persona e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:
 1. committenza di lavori e servizi;
 2. conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
 3. danni a cose in consegna e/o custodia;
 4. danni a cose di terzi da incendio;

5. danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con gli Organizzatori che partecipino alle attività a qualsiasi titolo;
 6. danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone che partecipino alle attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
 7. danni da incendio, esplosione e scoppio;
 8. danni da produzione, preparazione e smercio di prodotti alimentari
- b. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti al servizio (inclusi soci, volontari, collaboratori, dipendenti, consulenti e qualsiasi altro prestatore di lavoro, dipendente e non, di cui gli Organizzatori dovessero avvalersi), comprese tutte le attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.

Copia di tutte le polizze e relative quietanze, nonché delle eventuali, successive variazioni o appendici, devono essere consegnate al Concedente prima della stipula del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette e/o l'eventuale approvazione espressa da parte del Concedente sull'assicuratore prescelto dal Concessionario, non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Art.A.9 – Disposizioni relative al personale impiegato nell'esecuzione del servizio

Il Concessionario è tenuto a impiegare nell'esecuzione del servizio personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni. Il Concessionario è tenuto a applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e tutto quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, ad assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il Concessionario deve rispettare, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; è tenuto inoltre a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

Il Concessionario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio. Deve provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Il Concessionario avrà l'obbligo di avere durante le ore di attività interna e di apertura dei locali, personale che abbia svolto i corsi di formazione per “Primo Soccorso” e di “Addetto all'emergenza” per Rischio Elevato secondo quanto previsto dalla normativa vigente D.Lgs. 81/2008 e ss.mm e ii. I nominativi del personale e i relativi attestati dei corsi e/o degli aggiornamenti, dovranno essere comunicati al RUP prima dell'inizio dell'attività. Dovranno essere inoltre comunicati lo svolgimento dei succitati aggiornamenti della formazione e l'eventuale presenza di nuove figure che svolgeranno i ruoli sopra descritti.

Il personale del Concessionario è tenuto a partecipare anche alle esercitazioni per l'attuazione dei piani di emergenza del MAMbo.

Art.A.10 – Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

In applicazione del D.Lgs. n.81/2008, il Concessionario mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto della concessione e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel servizio. Resta fermo l'obbligo per il Concessionario di elaborare il proprio **documento di valutazione dei rischi** e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta. Non sono previsti oneri per la sicurezza derivante da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio. L'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI. Si allega il modello di DUVRI predisposto dall'Amministrazione (Allegato B)

Il Concessionario è tenuto a produrre un proprio piano di emergenza che sia compatibile con il piano di emergenza del Mambo. Il Concessionario è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Art.A.11 – Verifiche e controlli sull'esecuzione del servizio

Per il servizio di cui all'oggetto è prevista la nomina di un Direttore dell'esecuzione, che vigila sulla corretta esecuzione del contratto impartendo al Concessionario le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal D.lgs. n.50/2016. Il Direttore dell'esecuzione e il RUP si possono avvalere, per le proprie attività di controllo e di gestione del contratto, di referenti dell'Amministrazione competenti in relazione agli aspetti da verificare. Il Concessionario si obbliga a consentire al Concedente di procedere in qualsiasi momento alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Concessionario deve adottare ogni precauzione e ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone e alle cose durante lo svolgimento del servizio. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione al Concessionario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte del Concessionario, l'Amministrazione può applicare le penali previste all'art. A.14 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto per il tempo strettamente necessario. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP, il Direttore dell'esecuzione dispone la ripresa con indicazione del nuovo termine di conclusione. Il contratto può altresì essere sospeso dal RUP nei casi previsti dall'art. 107 comma 2 D.Lgs. n.50/2016.

Art.A.12 – Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti di legge. Ai sensi dell'art.174 comma 2 del D.Lgs.50/2016 gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o

consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 D.lgs. n.50/2016 non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare né, ai sensi del comma 3, lett. a), l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi. Tali sub-contratti sono soggetti a comunicazione al Concedente.

Art.A.13 – Divieto di sub concessione dei locali

È fatto divieto al Concessionario di sub concedere i locali e/o di destinarli ad uso diverso da quello oggetto di concessione. La violazione del divieto di sub concessione e di variazione della destinazione d'uso dei locali implica la facoltà per il Concedente di dichiarare la risoluzione della Concessione, con efficacia immediata, impregiudicato altresì il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione.

Art.A.14 – Penali

Il Concessionario è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede.

In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni, il RUP può procedere all'applicazione di penali. Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti. In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato, in ogni caso, il diritto per il Concedente di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dal Concessionario nell'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza accertata e/o segnalata agli obblighi del presente capitolato, fatte salve le ulteriori responsabilità e la possibilità di recedere dal contratto, vengono applicate, previa contestazione, le seguenti penali:

1) per il mancato rispetto, per cause imputabili al Concessionario, dei tempi di inizio del servizio oggetto di concessione fissati dal presente capitolato all'Art.B.1 viene applicata una penale pari a euro 300,00 (euro trecento) per ogni giorno di ritardo;

2) per la chiusura del servizio oggetto di concessione durante gli orari di apertura del MAMbo, per cause imputabili al Concessionario, viene applicata una penale pari a euro 1.000,00 (euro mille) per ogni giorno di chiusura;

3) per il mancato rispetto dei requisiti previsti e degli standard di qualità relativi a prestazioni tecniche, servizi forniti, materiali e dispositivi utilizzati, delle modalità o delle forme previste dal contratto e dall'offerta tecnica, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'aggiudicatario, l'ammontare delle singole sanzioni è compreso tra lo 0,5 per mille e il 5 per mille del valore della concessione, in riferimento alla gravità dell'inadempienza o dell'eventuale recidiva in comportamenti non conformi, secondo il giudizio dell'Istituzione.

Per il mancato rispetto di quanto previsto ai punti 1), 2) e 3) la penale viene applicata, previa notifica al Concessionario, successivamente all'esame delle eventuali contestazioni, le quali devono pervenire entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione. L'ammontare delle penali applicate viene recuperato tramite escussione della cauzione definitiva, che deve di conseguenza essere reintegrata per l'importo dovuto.

Al verificarsi dell'inadempimento il Direttore dell'esecuzione invia tempestiva comunicazione al Concessionario con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie

giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora il Concessionario non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.

Art.A.15 – Modifiche contrattuali

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 175 del D. lgs. n. 50/2016. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce al Concessionario le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso.

Art.A.16 – Cause di risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto in generale dal D.lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, il contratto è soggetto alle cause di risoluzione di cui all'art. 176 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la regolare esecuzione del servizio il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti al Concessionario assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Concedente su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicare al Concessionario, oltre ai casi di cui sopra, nelle seguenti ipotesi:

- 1) mancata copertura assicurativa dei rischi durante la vigenza del contratto;
- 2) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta;
- 3) perdita delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente atto.

In ogni caso di risoluzione del contratto per responsabilità del Concessionario, il Concedente, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dal Concessionario stesso, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti. La revoca della concessione per motivi di pubblico interesse è disciplinata dall'art. 176 del D. lgs. n. 50/2016.

Art.A.17 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art.A.18 – Disposizioni generali

Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al presente capitolato si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

PARTE B - PARTE TECNICA

Art.B.1 - Prestazioni oggetto della concessione

La concessione prevede lo svolgimento di tutte le attività necessarie per la gestione di un'attività di pubblico esercizio volta alla somministrazione di alimenti e bevande presso la sede del MAMbo, Istituzione Bologna Musei, Comune di Bologna.

La concessione prevede inoltre la fornitura all'Istituzione senza oneri economici di una media di almeno n.5 servizi catering per n.100 persone all'anno, per l'intera durata della stessa.

L'apertura al pubblico dell'attività, considerati i tempi tecnici per l'allestimento degli spazi, a cura e spese del concessionario, deve avvenire entro e non oltre 60 gg dalla consegna dei locali.

Tutti i servizi e le attività necessari al raggiungimento degli obiettivi della presente concessione devono essere svolti dal Concessionario con l'impiego di operatori (ditte e personale) specializzati nel settore specifico. Restano a carico del Concessionario tutte le attività necessarie per il raggiungimento in maniera ottimale dell'obiettivo, anche se non esplicitamente previste.

Art.B.2 - Sede di svolgimento del servizio e uso degli spazi

Gli spazi di proprietà comunale all'interno dei quali deve essere svolto il servizio di cui all'oggetto, di superficie complessiva pari a circa mq.415,00, sono situati presso la sede del MAMbo, Museo Arte Moderna di Bologna in via Don Minzoni, 14 - 40121, Bologna (Pos. Inv. B/348). I dati catastali sono i seguenti:

| Foglio | Particella | Sub | Categoria |
|--------|------------|----------|---------------------------------------|
| 158 | 21 766 | 14 2 | C/1 (Negozzi e botteghe) |
| 158 | 21 | 17 parte | BCNC |
| 158 | 21 | 13 parte | B/6 (Biblioteche, pinacoteche, musei) |

La planimetria dei locali suddetti con l'indicazione delle vie di fuga e il DUVRI sono allegati al presente capitolato di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegato A e Allegato B).

I locali concessi in comodato, dotati di Attestato di prestazione energetica n.02374 – 045132 – 2019 con scadenza 16/06/2029, vengono consegnati al Concessionario con apposito verbale privi di arredi, in adeguate condizioni di pulizia, sicurezza e funzionalità sia dal punto di vista strutturale che impiantistico; il Concessionario provvede a sua cura e spese agli allestimenti, alle attrezzature e alle finiture dei locali, in funzione delle proprie esigenze e nel rispetto del Piano di emergenza e delle vie di fuga del MAMbo.

Al fine di assicurare il mantenimento in buono stato conservativo dei locali e garantire la continuità, l'affidabilità, l'efficienza e lo svolgimento in piena sicurezza del servizio oggetto di concessione, il Concessionario assume a proprio carico tutte le spese relative al funzionamento e alla **manutenzione ordinaria** (come da art.3 D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii.) delle strutture, degli arredi, delle attrezzature e di quant'altro necessario a mantenere gli spazi in condizioni di efficienza, compresa la riparazione di guasti e/o la sostituzione di parti o componenti, nonché il loro stato di assoluta igiene e pulizia.

In particolare il Concessionario è tenuto a **mantenere accessibili e sgombri da ogni materiale i percorsi delle vie di fuga** che dalle aree museali attraversano gli spazi in concessione, garantendo la manutenzione ordinaria delle attrezzature e di quant'altro necessario per mantenere in condizioni di efficienza tali percorsi.

Eventuali interventi di **manutenzione straordinaria** (come da art.3 D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii) che dovessero rendersi necessari saranno a carico del Concedente, ad esclusione di tutte le riparazioni determinate da inadempienza, imperizia o mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi di carattere ordinario da parte del Concessionario.

Il Concessionario si impegna al **corretto uso degli spazi concessi**, comprese eventuali attrezzature in dotazione, impiegandoli esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto della presente concessione; è fatto divieto di cedere a terzi l'utilizzo degli stessi, salvo espressa autorizzazione del Concedente. Ogni eventuale altra attività che il Concessionario intenda svolgere deve essere preventivamente autorizzata dal Concedente. È fatto divieto in particolare di adibire gli spazi concessi o parte di essi a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, o di installare apparecchi automatici come slot machine, video lottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza.

Il Concedente può procedere a **verifiche periodiche delle condizioni di utilizzo dei locali**; in qualsiasi momento può eseguire sopralluoghi e effettuare lavori che si rendano necessari durante il periodo di validità della concessione, a mezzo di propri incaricati.

Al termine del periodo di concessione degli spazi espositivi, il Concessionario ha l'onere di **riconsegna** nello stesso stato in cui li ha ricevuti, tenuto conto del deterioramento ordinario dovuto all'uso diligente.

Nessuna manchevolezza o inefficienza può essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dal Concedente; resta salva la disciplina dei vizi occulti. Al termine della concessione viene redatto verbale di riconsegna in contraddittorio fra le parti; ove non sia registrato il buono stato manutentivo, il Concedente è tenuto a operare congrua ritenzione della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento dei superiori danni. In particolare, nell'eventualità di manchevolezze e/o danni imputabili al Concessionario, lo stesso provvede alla rimessa in pristino nel termine assegnato dal Concedente, a proprie cure e spese. In mancanza il Concedente procede d'ufficio e a spese del Concessionario, rivalendosi sulla cauzione e in qualsiasi altra forma di legge.

Art.B.3 - Allestimento degli spazi

L'allestimento dei locali in concessione (arredi, attrezzature etc.) è a totale carico del Concessionario, coerentemente con quanto previsto nel progetto presentato in sede di offerta tecnica, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nei documenti di gara, nel contratto e del Piano di emergenza e evacuazione del MAMbo.

Le eventuali modifiche impiantistiche necessarie per l'adeguamento al progetto di allestimento devono essere autorizzate dal Concedente e possono essere eseguite unicamente previa acquisizione, a cura e spese del Concessionario, delle necessarie autorizzazioni da parte del Settore comunale competente. In caso di modifica o integrazione impiantistica il Concessionario deve acquisire dall'impresa o dal professionista incaricati dell'esecuzione dei lavori la dichiarazione di conformità di cui al DM 37/08. Copia di tale dichiarazione e dei relativi allegati deve essere tempestivamente trasmessa al Concedente.

Le attrezzature e gli arredi devono rispettare le normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza e igiene, anche in considerazione delle caratteristiche dei locali in cui il servizio viene svolto e della destinazione d'uso del contesto in cui è inserito.

Art.B.4 - Utilizzo del "cilindro" di accesso al piano interrato

Lo spazio denominato "cilindro", che comprende le scale e l'ascensore di accesso al piano interrato e all'area del Cavaticcio, è di competenza del Concessionario, che deve farsi carico, oltre che di tutti gli oneri previsti per gli altri spazi, del contratto di manutenzione obbligatorio per l'ascensore,

dell'attivazione della linea telefonica di emergenza per tale impianto e della pratica di licenza di esercizio in quanto titolare dell'attività.

Il Concessionario garantisce al personale del Concedente e/o a persone da loro incaricate, il diritto di passaggio per l'accesso al vano tecnico posto al secondo piano interrato.

Art.B.5 – Orario di apertura al pubblico

Il Concessionario deve garantire obbligatoriamente l'apertura al pubblico del MAMbo del servizio oggetto della concessione almeno in corrispondenza dei giorni e degli orari di apertura dello stesso, comprese eventuali aperture straordinarie. Tali aperture straordinarie possono prevedere anche l'accesso esclusivo del pubblico del Museo. In occasione delle aperture straordinarie, sia in relazione ai giorni sia all'orario, il Museo provvederà ad avvertire il Concessionario con almeno 7 giorni di preavviso.

Gli orari ordinari di apertura al pubblico del MAMbo sono i seguenti:

martedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica e festivi h 10.00 - 18.30

giovedì h 10.00 - 22.00

Attualmente, e indicativamente fino alla fine dell'anno, tali orari saranno ridotti per esigenze organizzative contingenti del Museo.

In ogni caso anche l'orario ordinario di apertura del MAMbo potrà subire variazioni nel corso della durata del contratto sulla base di insindacabili scelte da parte del MAMbo stesso, senza che ciò incida sulla possibilità per il Concessionario di ampliare l'orario di apertura al pubblico anche nei giorni e nelle ore di chiusura del MAMbo, come di seguito specificato.

Il Concessionario può ampliare l'orario di apertura al pubblico anche nei giorni e nelle ore di chiusura del MAMbo, comunque compatibilmente con le normative nazionali e locali in materia di pubblici esercizi, provvedendo autonomamente ad acquisire tutte le eventuali autorizzazioni richieste dalla normativa vigente. In caso di apertura dell'attività negli orari di chiusura del Museo, il Concessionario sarà responsabile del rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di pubblici esercizi. Il Concessionario sarà comunque responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza del Museo, con particolare riguardo alla custodia dei varchi di accesso dai locali in concessione agli spazi museali, che dovranno rimanere chiusi e essere allarmati.

Gli orari di apertura al pubblico del MAMbo sono consultabili sul sito del Museo:

<http://www.mambo-bologna.org/>

Art.B.6 - Standard qualitativi dei servizi erogati e modalità di svolgimento degli stessi

Il Concessionario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i servizi stessi.

In particolare il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di produzione e somministrazione di alimenti e bevande.

Il Concessionario deve provvedere, prima dell'avvio dell'attività, al conseguimento di tutte le autorizzazioni, le licenze e/o i permessi necessari, in base alle norme vigenti, per l'uso dei locali e per l'esercizio delle attività. Copia di tale documentazione deve essere fornita in copia all'Istituzione. L'erogazione del servizio deve avvenire salvaguardando le esigenze del Concedente senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto o ai visitatori del Museo. Il servizio deve essere organizzato in modo da assicurare per l'utenza tempi di attesa minimi, anche grazie ad un

servizio di cassa adeguato al numero degli avventori.

Deve essere adibito al servizio un numero di unità di personale che, per quantità e qualificazione professionale, sia in grado di garantire con continuità un servizio efficiente all'utenza.

Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio devono essere fatti dal Concessionario a proprio nome, con esonero espresso del Concedente da qualsiasi responsabilità verso terzi per eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti.

I generi di consumo devono essere di elevata qualità e in quantità sufficiente da garantire la continuità del servizio ed il soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

In particolare, a puro scopo esemplificativo:

- il latte utilizzato per il servizio di banco deve essere del tipo "fresco";
- i prodotti da forno devono essere conformi alle norme vigenti, essere confezionati e riportare sulla confezione la denominazione dell'impresa produttrice, gli ingredienti e la data di scadenza;
- i prodotti freschi di pasticceria devono essere garantiti di produzione giornaliera;
- le bevande calde devono essere servite in contenitori di ceramica e solo eccezionalmente in contenitori monouso;
- le verdure, la frutta, i salumi, i formaggi devono essere indenni da difetti che possono alterarne i caratteri organolettici, non presentare tracce di appassimento e/o alterazioni anche incipienti.

Art.B.7 – Canone di concessione

È previsto a carico del Concessionario un canone annuale di concessione che verrà determinato in base agli esiti della procedura. L'importo a base di gara, soggetto a rialzo, (corrispondente al canone annuo di concessione per la durata della stessa) è pari a euro 22.000,00 oltre IVA.

Il canone annuale deve essere corrisposto in rate trimestrali anticipate.

A partire dal secondo anno il canone sarà assoggettato a rivalutazione annuale nella misura del 100% della variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Tale adeguamento verrà applicato automaticamente senza necessità di apposita comunicazione, con applicazione della percentuale riferita al mese precedente a quello di sottoscrizione del contratto di concessione.

La mancata corresponsione anche di una sola rata del canone determinato comporta l'applicazione del Regolamento per la concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali

Art.B.8 – Utenze e TARI

Le spese per utenze a carico del Concessionario sono riferite a: energia elettrica, acqua, carburante per centrale termica e manutenzione, climatizzazione estiva/invernale.

Le spese per utenze non divisibili saranno anticipate dal Comune che provvederà a chiederne il rimborso con emissione di relativa ricevuta fiscale:

1. Energia elettrica: in base alla lettura del contatore divisionale sarà richiesto il relativo rimborso applicando il costo medio del kwh (rilevabile dal totale delle bollette riferite al contatore principale) al totale dei kwh prelevati per l'attività di ristorazione. La lettura dei kwh prelevati sarà effettuata in contraddittorio con il personale comunale ogni sei mesi;
2. Acqua: in base alla lettura del contatore divisionale sarà richiesto il relativo rimborso applicando il costo medio a mc di acqua (rilevabile dal totale delle bollette riferite al contatore principale) al totale dei mc prelevati per l'attività di ristorazione. La lettura

dei mc prelevati sarà effettuata in contraddittorio con il personale comunale ogni sei mesi;

3. Carburante per la centrale termica: la stagione termica inizia ad ottobre e termina ad aprile dell'anno successivo. Il rimborso sarà calcolato tenendo conto di una incidenza dei volumi dati in concessione, attualmente pari al 4,40% sul totale della spesa di carburante;
4. Manutenzione Climatizzazione estiva/invernale: in base alla lettura del contatore divisionale sarà richiesto il relativo rimborso tenendo conto di un'incidenza dei volumi in concessione pari al 4,4% sulla spesa totale della manutenzione estiva/invernale della centrale termica;

La stima dei costi annui relativi alle utenze suddette, ricavata tenendo conto dell'andamento storico degli stessi negli ultimi tre anni è pari a circa:

Spesa annuale stimata per consumo di energia elettrica: euro 30.000,00

Spesa annuale stimata per consumo di acqua: euro 4.000,00

Spesa annuale stimata per carburante per la centrale termica: euro 6.700,00

Spesa annuale stimata per climatizzazione estiva/invernale: euro 1.000,00

Per quanto riguarda la spesa e tutti gli oneri per il pagamento della Tari, a carico del Concessionario, la tariffa deliberata dal Comune di Bologna per il 2020 è pari a Euro 15,36 a metro quadrato a cui va aggiunta la percentuale del 5% relativa al tributo provinciale

Art.B.9 – Oneri e obblighi

Sono a totale carico del Concessionario:

- il pagamento del **canone** di concessione;
- la fornitura gratuita al Concedente di una media di almeno n.5 servizi catering per n.100 persone all'anno, per l'intera durata della stessa;
- le spese e gli oneri connessi all'**avvio, alla gestione e al funzionamento dell'attività**, compresi i costi per le utenze specificate all'Art.B.8;
- la **manutenzione ordinaria degli spazi** come da art.3 D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii. (Testo Unico Edilizia);
- le spese e gli oneri per le **pulizie** dei locali oggetto di concessione e delle superfici esterne eventualmente occupate dal Concessionario per lo svolgimento della propria attività, compresa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte dalle norme in vigore;
- le spese e gli oneri necessari a garantire il **rispetto delle norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione incendi**; per tutta la durata della presente concessione, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, e deve procedere agli adempimenti ivi previsti, se e in quanto obbligatori per gli impianti e le strutture dati in concessione;
- tutti gli **oneri amministrativi, fiscali e tributari** direttamente e indirettamente connessi e conseguenti all'utilizzo dei locali, con la sola esclusione di quelli che, per espressa disposizione di legge, gravano esclusivamente sulla proprietà;
- qualsiasi altro adempimento ed onere necessario al corretto svolgimento del servizio e a mantenere i locali in condizione di piena usabilità.

Art.B.10 – Interventi di necessità e urgenza

In caso di interventi di necessità e a carattere d'urgenza dovuti a eventi imprevedibili o a cause di

forza maggiore, al fine di garantire la salvaguardia dei locali dati in concessione e/o della struttura in cui sono inseriti, l'incolumità dell'utenza e la continuità dei servizi, il Concessionario interviene con immediatezza, assicurando l'intervento minimo necessario ad evitare grave pregiudizio alla struttura medesima. Le relative spese sono da intendersi a carico del Concessionario stesso.

Qualora la rimessa in pristino richieda lavori di manutenzione straordinaria che comportino la chiusura totale o parziale degli spazi in cui si svolgono i servizi oggetto di concessione, è prevista la riduzione del canone annuo dovuto dal Concessionario al Concedente in misura di 1/365 dell'importo totale per ogni giorno di chiusura. Tale riduzione viene applicata in considerazione della diminuzione dei ricavi del Concessionario conseguenti alla chiusura forzata dell'attività, in un'ottica di condivisione del rischio così come previsto nella Matrice dei Rischi Allegato D.

ALLEGATI:

Allegato A: Planimetria degli spazi

Allegato B: DUVRI

Allegato C: PEF

Allegato D: Matrice dei rischi

Il Responsabile Unico del Procedimento

Maurizio Ferretti